



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVII

TRIBUNALE DELLE IMPRESE

nella persona dei giudici

Claudia PEDRELLI

Presidente

Fausto BASILE

Giudice

Andrea POSTIGLIONE

Relatore

ha emesso la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 22742 R.G.A.C. dell'anno 2019 vertente

TRA

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico Roma rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ per
procura a margine dell'atto di citazione;

Attore

E

██████████ ██████████ ██████████ S.R.L. c.f. ██████████ con sede in Roma,
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Roma presso l'avv. ██████████
██████████ il quale unitamente all'avv. ██████████



██████████ la rappresenta per procura a margine della comparsa di costituzione;

Convenuta

Oggetto: Diritto di autore

Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:

Di ██████████ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito *contrarius reiectis*:

• *Accertare e dichiarare la paternità del sig. ██████████ sulle opere dell'ingegno da lui ideate e realizzate oggetto della presente vertenza - come sopra individuate - e conseguentemente dichiarare la titolarità in capo allo stesso di tutti i diritti patrimoniali e morali d'autore sulle stesse.* • *Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della ██████████ ██████████ ██████████ s.r.l. per violazione dei diritti patrimoniali d'autore sulle opere dell'ingegno create dal Sig. ██████████ attuata mediante l'illecito sfruttamento economico delle stesse.* • *Consequentemente condannare la ██████████ s.r.l. alla rifusione di tutte le somme ricevute dalla stessa per qualsiasi forma di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno in oggetto ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da parte del sig. ██████████ per effetto di tali condotte, da liquidarsi in una somma non inferiore a € 52.000,00 o nel diverso - anche maggiore - importo che emergerà dalle risultanze di causa e dalla eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche contabile, da liquidarsi anche in via equitativa. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. In via subordinata:* • *Accertare e dichiarare la paternità del sig. ██████████ sulle opere dell'ingegno da lui ideate e realizzate oggetto della presente vertenza, e conseguentemente dichiarare la titolarità in capo allo stesso di tutti i relativi diritti patrimoniali e morali d'autore.* • *Accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della ██████████ s.r.l. per la violazione dei diritti patrimoniali d'autore spettanti al sig. ██████████ sulle opere dell'ingegno dal lui ideate e realizzate, come individuati in narrativa della citazione.* • *Consequentemente condannare la ██████████ s.r.l. alla rifusione di tutte le somme ricevute dalla stessa per qualsiasi forma di sfruttamento economico delle opere dell'ingegno in oggetto ed al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi da parte del sig. ██████████ per effetto di tali condotte, da liquidarsi in una somma non inferiore a € 52.000,00 o nel diverso - anche*



maggior - importo che emergerà dalle risultanze di causa e dalla eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche contabile, da liquidarsi anche in via equitativa. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria. • Inibire alla [REDACTED] s.r.l. e ai suoi aventi causa la prosecuzione della condotta censurata in questa sede, di utilizzazione non autorizzata delle opere di cui il sig. [REDACTED] è autore e regista, perpetrati in qualunque forma e con qualunque mezzo, e di violazione dei relativi diritti esclusivi sulle stesse • Disporre che le misure sopra indicate siano accompagnate da una sanzione pecuniaria a titolo di penale non inferiore a € 5.000,00 (cinquemila) – ovvero in altra misura ritenuta equa da codesto Ill.mo Tribunale – dovuta dalla convenuta all'attore per ogni violazione constatata successivamente e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento emesso. In via ulteriormente subordinata: • Accertare dichiarare la paternità del sig. [REDACTED] sulle opere dell'ingegno da lui ideate e realizzate oggetto della presente vertenza – come sopra individuate. • Riconoscere ai sensi dell'art. 64 c.p.i. che i diritti patrimoniali d'autore derivanti dalle opere dell'ingegno appartengono al datore di lavoro [REDACTED] s.r.l. ma spetti al sig. [REDACTED] il diritto di paternità sulle opere da lui create e il diritto a un equo premio per l'attività creativa svolta negli ultimi dieci anni, come individuata in narrativa del atto. • Conseguentemente condannare la [REDACTED] s.r.l. alla corresponsione dell'equo premio, dovuto al sig. [REDACTED] ex art. 64, n. comma II, c.p.i., da liquidarsi in una somma non inferiore a € 52.000,00 o nel diverso maggior importo che emergerà dalle risultanze di causa e dalla eventuale Consulenza Tecnica d'Ufficio, anche contabile, da liquidarsi anche in via equitativa. Il tutto con interessi e rivalutazione monetaria.

Di [REDACTED] [REDACTED] rigettare integralmente tutte le domande avanzate dall'attore [REDACTED] in quanto infondate in fatto ed in diritto, non provate e destituite di ogni fondamento. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore dell'avvocato(i) antistatario

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

[REDACTED] [REDACTED] premettendo di essere autore, regista e *art director* e di vantare una notevole e pluriennale esperienza nel campo della comunicazione



digitale e nell'ambito dell'ideazione e della produzione di prodotti audiovisivi per la televisione e il web, esponeva:

- di avere collaborato con RAI SPORT, RETE 4 nella realizzazione di vari programmi;
- di avere quindi intrapreso nell'anno 2004 un rapporto professionale con il gruppo editoriale [REDACTED] [REDACTED] sottoscrivendo in data 15.9.2004, con l'allora società [REDACTED] s.p.a. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] s.p.a.) un contratto di collaborazione - come autore e regista - della durata di 23 mesi, risolto, prima della sua naturale scadenza nel mese di febbraio 2006;
- di essere stato assunto con rapporto a tempo indeterminato dalla [REDACTED] [REDACTED] con la diversa qualifica (rispetto a quella di autore e regista in precedenza riconosciutagli) di "Art Director" nell'ambito della produzione audiovisiva,
- che l'attività di fatto da lui svolta a partire dal 2006 non era solo quella propria di un *art director* ma anche quella di regista e autore televisivo, avendo partecipato attivamente alla realizzazione del canale televisivo 412 [REDACTED] [REDACTED]
- di avere predisposto autonomamente la linea editoriale sulle pagine social [REDACTED] [REDACTED] di programmi quali "Vito con i Suoi", "Ciao sono Hiro", "I panini li fa Max", "La cucina delle ragazze" e di avere amministrato, svolgendo anche il ruolo di *ghost writer*, per oltre 6 anni la pagina "Giorgione, Orto e Cucina" che contava circa 190.000 fan, alimentando così il successo del programma tv e del talent e incentivando le vendite dei relativi prodotti editoriali cartacei;
- di avere ideato per [REDACTED] [REDACTED] i seguenti programmi/format: "Giorgione, Orto e Cucina", "Vito con i Suoi", "Ciro a Mammà", "Max Cucina l'Italia", "Ciao sono Hiro", "Salutare", "Giorno di Chiusura", "Una sera all'improvviso", "La cucina delle Ragazze", "Serial Griller", "Le Conserve di Camilla", "Giorgione, Orto e Cucina", "Giorgione Animali da Cortile", "Giorgione, Porto e Cucina", "Giorgione, Monti e Cucina", "Giorgione, Pork Edition", "Giorgione, Chianina Edition", "Giorgione e le Cronache di Nami", "I Panini li fa Max", "Giorgione e Vito con i Suoi", "Vito con i Suoi e Giorgione", "Steven Raichlen Grills Italy", "I Ragazzi di Nicol", "Cambio Menu", "Parola di Chef", "Le Torte di Toni Masterclass", "30 per 30", "Il mio piatto preferito", "Colazione da Camilla", "Gamberetto", "Le Torte di Toni", "Lo chef si racconta", "Oro Liquido", "Lei Pesca Lui Cucina", "Una cucina per due", "Nudo e



Crudo”, “Zuppa – Comedy”, “Piattoricco – Quizshow”, “Bollicine sotto torchio – Quizshow”, “Paesecheva”, “In viaggio con Fulvio Pierangelini”, “Il sogno del gourmet”, “Tre Gamberi 2007”, “Il Mio Vino”, “La Scuola” per un totale complessivo di oltre n. 900 episodi della durata di 30’ e 50’ ciascuno e un complessivo ammontare di girato che supera le 700 ore;

Evidenziava quindi che i programmi televisivi da lui ideati avevano rafforzato il carattere distintivo del ██████████ ██████████ ██████████ divenendo delle trasmissioni “cult” per il grande pubblico appassionato di cucina e delle tradizioni enogastronomiche e agroalimentari con particolare riferimento ai format “Giorgione, Orto e Cucina”, “Vito con i suoi” “I Panini li fa Max” e “Max Cucina l’Italia”.

██████████ ██████████ concludeva, quindi, per il riconoscimento ed il pagamento dei propri diritti autoriali e per le inibitorie conseguenziali.

Con comparsa del 23/3/2020 si costituiva in giudizio ██████████ ██████████ ██████████ s.r.l. (di seguito ██████████ ██████████ osservando come l’originario contratto con parte attrice era stato consensualmente risolto e lo stesso ██████████ era stato ex novo assunto come quadro, cioè quale figura, ai sensi del CCN, “di livello superiore e con poteri di discrezionalità decisionale e responsabilità gestionali che gli consentono ampia autonomia produttiva e creativa”.

Il CCN recita difatti: “Appartengono alla categoria dei Quadri, i lavoratori, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive finalizzate allo sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi aziendali nell’ambito di strategie e programmi definiti, all’interno di aziende di adeguata dimensione e struttura anche decentrata. Tali lavoratori hanno la responsabilità di gestione, guida e organizzazione di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa e sono altresì dotati di discrezionalità decisionale ovvero sono preposti alla ricerca ed alla definizione di progetti per lo sviluppo ed esecuzione degli obiettivi aziendali, appurandone la fattibilità tecnica ed economica, garantendo adeguato supporto nella fase di impostazione, di sperimentazione e di realizzazione, hanno il compito di verificare la regolare esecuzione e rispondono dei risultati, il tutto in condizioni di autonomia decisionale, responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico”, sicchè la prestazione di ██████████ risultava assorbita dal suo ruolo lavorativo (quadro), dalle sue mansioni e dalla sua



retribuzione che erano inseriti nel contesto operativo di [REDACTED] [REDACTED] cioè di un canale multimediale ove si producono trasmissioni, palinsesti, opere aventi una connotazione enogastronomica.

In tale contesto gli eventuali diritti autoriali che parte attrice rivendicava erano, in realtà, da un lato, ascrivibili al produttore ai sensi dell'art. 45 LDA *“l'esercizio dei diritti di utilizzazione economica dell'opera cinematografica spetta a chi ha organizzato la produzione dell'opera stessa, nei limiti indicati dai successivi articoli”* e dall'altro lato, comunque, riconducibili ad un lavoro collegiale svolto dall'attore unitamente ad altri dipendenti della società convenuta e quindi non esclusivamente riferibili all'attore.

Alla prima udienza, che si è tenuta il 9 gennaio 2020, il giudice sollevava di ufficio questione relativa alla corretta qualificazione della *causa petendi* da parte dell'attore, altalenante fra un'esposizione con spiccati profili giuslaburistici e rivendica di diritti autoriali non meglio precisati, *“ritenuto che debbano essere discusse con il titolare della causa le questioni attinenti la corretta qualificazione della causa petendi, rinvia la prima udienza di comparizione al 09 gennaio 2020 ore 10.30”*.

Alla successiva udienza il procuratore di parte attrice delimitava quindi a verbale la domanda precisando che: *“la causa si incentra sulla rivendicazione autoriale dei diritti sui format delle trasmissioni elencate in citazione a pag. 6 e 7 ed in subordine sul soggetto di tali trasmissioni”*.

Esperiti gli incumbenti preliminari e intervenuto lo scambio delle memorie ex art. 183, co. VI, c.p.c., il giudice fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 24/2/2022, al cui esito tratteneva la causa in decisione, concedendo alle parti i termini per le memorie conclusive e rimettendo la causa al collegio.

La domanda non può essere accolta.

Con particolare riferimento alla *causa petendi*, [REDACTED] [REDACTED] chiede accertarsi e dichiararsi la violazione, da parte di [REDACTED] [REDACTED] dei propri diritti di autore morale e materiale sull'opera *“Giorgione, Orto e Cucina”*, *“Vito con i suoi”* *“I Panini li fa Max”* e *“Max Cucina l'Italia”*

È appena il caso di osservare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 633/1941, sono protette dal diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che



appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Conformemente alla giurisprudenza prevalente, il carattere creativo e la novità dell'opera sono elementi costitutivi del diritto d'autore; pertanto, il giudice del merito, deve verificare se quest'ultima abbia o meno i requisiti per beneficiare della protezione richiesta, e ciò sia sotto il profilo della compiutezza espressiva, sia sotto il profilo della novità e quindi approfondire il profilo, qui dirimente, della titolarità del diritto autoriale.

Il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento l'art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia; inoltre, la creatività non è costituita dall'idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende e che, in quanto tale, rileva ai fini della protezione (cfr. Cass. civ. n. 25173 del 28/11/2011).

Nella specie, non ricorrono i presupposti basilari della tutela invocata dall'attore, non venendo in rilievo un'opera dell'ingegno realizzata dal [REDACTED] caratterizzata dall'autorialità e suscettibile di tutela secondo il diritto d'autore.

Ritiene il Collegio di ribadire l'orientamento che si sta consolidando nel tempo nella giurisprudenza della Corte di legittimità ed anche reiteratamente condiviso nelle pronunce di questa Sezione specializzata in materia di impresa, secondo il quale "In tema di diritto di autore relativo a programmi televisivi, ai fini della configurabilità di un'opera dell'ingegno, pur potendosi prescindere da una assoluta novità e originalità di essa e nell'ambito di un concetto giuridico di creatività comunque soggettivo, è necessario, con riferimento al "format", cioè



all'idea base di programma quale modello da ripetere anche da altre emittenti o in altre occasioni ed in assenza di una definizione normativa, avere riguardo alla nozione risultante dal bollettino ufficiale della SIAE n. 66 del 1994, secondo cui l'opera, ai fini della prescritta tutela, deve presentare, come elementi qualificanti, delle articolazioni sequenziali e tematiche, costituite da un titolo, un canovaccio o struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, così realizzando una struttura esplicativa ripetibile del programma” (cfr. in questo senso, la giurisprudenza già richiamata in sede cautelare: Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3817 del 17/02/2010 e, da ultimo, negli stessi termini, Cass. sez. Sez. 1 - , Sentenza n. 18633 del 27/07/2017).

Si è aggiunto che la figura del format di un programma televisivo, la quale sembra adattarsi meglio a spettacoli d'intrattenimento che non ad opere destinate ad avere un vero e proprio sviluppo narrativo, richiede in tal caso una struttura programmatica dotata di un grado minimo di elaborazione creativa, il che postula l'individuazione iniziale almeno degli elementi strutturali di detta vicenda, e quindi della sua ambientazione nel tempo e nello spazio, dei personaggi principali, del loro carattere e del filo conduttore della narrazione, con l'ulteriore conseguenza che in mancanza di tali elementi non è possibile invocare la tutela afferente alle opere dell'ingegno, perché si è in presenza di un'ideazione ancora così vaga e generica da esser paragonabile ad una scatola vuota, priva di qualsiasi utilizzabilità mercantile e carente dei requisiti di creatività ed individualità indispensabili per la configurabilità stessa di un'opera dell'ingegno (Cass. civ. n. 21172 del 13/10/2011).

In sostanza, il format di un programma televisivo è tutelabile quale opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore quando presenti uno schema di programma, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente destinato ad una produzione televisiva seriale, come risultante da una sintetica descrizione.

Al contrario, non è tutelabile come opera dell'ingegno una descrizione assolutamente generica e sommaria dei contenuti del programma, senza previsione concreta dello svolgimento dello stesso (cfr. Trib. Roma n. 8736/2015; Trib. Roma n. 19116/2017; Trib. Roma n. 14827/2019).

Nella specie, i programmi rispetto al quale l'attore invoca la tutela autorale sono



privi di tutti i requisiti necessari perché possano valere quale opera dell'ingegno, non atteggiandosi ad opera strutturata ed in quanto tale valida come format, trattandosi, al contrario, di semplici riprese di personaggi graditi al pubblico intenti a cucinare piatti della tradizione.

L'istruttoria si è incentrata sulle opere VITO CON I TUOI e GIORGIONE IN CUCINA.

Il teste [REDACTED] ha confermato in udienza che per ogni programma diretto da [REDACTED] c'era già un format "a mo' di talent" ed un team che si occupava della parte autoriale. Per VITO CON I TUOI l'autore del format era [REDACTED] e la responsabile del canale e del programma era invece [REDACTED] che presentava i format in riunioni in cui era, certo, presente anche il [REDACTED]

La stessa [REDACTED] ha confermato di essere stata contattata da [REDACTED] che le propose di fare una cosa coinvolgendo suo padre che per tanti anni aveva fatto lo chef. La questione fu poi discussa da un team di [REDACTED] del quale facevano parte, oltre al [REDACTED] e [REDACTED] e [REDACTED]. A seguito dell'accordo approvato da [REDACTED] cedette quindi a [REDACTED] i diritti sul format del programma "Vito con i suoi" concordando un importo omnia sia per i diritti autoriali propri quale interprete, sia di quelli relativi alla cessione del format.

Il teste [REDACTED] ha confermato che [REDACTED] si è lungamente occupato del programma VITO CON I SUOI nel quale la location era la casa dei suoi genitori naturali nella zona di Bologna. Ha quindi confermato di avere parlato del programma con la sig.ra [REDACTED] responsabile della produzione (pur avendo imputato l'idea originaria al [REDACTED] con la quale stabilì il compenso per i suoi diritti. [REDACTED] a detta del [REDACTED] si limitava a stabilire in sede di ripresa il canovaccio relativo ad un piatto sul quale lavoravano. La ricetta era un pretesto per raccontare delle storie familiari che venivano raccontate in improvvisazione.

L'assenza di un vero e proprio format emerge quindi, con lievissime discrepanze, dall'intera istruttoria ed è confermato anche dalla teste [REDACTED] che ha imputato a [REDACTED] il reperimento di nuovi format per [REDACTED]



La teste ha aggiunto che all'interno delle riunioni non fu mai presentata da parte del [REDACTED] alcuna idea su format di programmi e che l'attore di "Vito con i suoi" già lavorava con [REDACTED] in altri programmi.

Si rileva peraltro, e tale osservazione appare dirimente, che non vi è neppure contezza del deposito di un format presso la SIAE, che rappresenta il momento costitutivo del diritto autoriale, sicché la domanda risulta anche sotto il profilo della prova del diritto tutelabile, oltre che della sua autorialità, infondata.

Ne consegue il rigetto delle domande attoree di inibitoria e di accertamento della violazione del diritto d'autore da parte delle convenute e delle consequenziali pretese risarcitorie.

Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e verranno liquidate a favore del legale di parte convenuta, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella controversia in epigrafe:

- RIGETTA le domande proposte da [REDACTED]
- CONDANNA [REDACTED] al pagamento in favore della controparte delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 13.000,00 oltre al 15% per spese generali ed agli accessori di legge. Spese da distrarsi a favore del legale di parte convenuta dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2/3/2023.

Il Presidente
Claudia Pedrelli

Il Giudice est.
Andrea Postiglione

